

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**POSIZIONE COMUNE 2004/852/PESC DEL CONSIGLIO**  
**del 13 dicembre 2004**  
**concernente misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

stabilita la responsabilità per violazioni gravi dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale in Costa d'Avorio, così come di ogni altra persona che inciti pubblicamente all'odio e alla violenza e di tutti coloro indicati che violano le misure imposte ai sensi dell'embargo sulle armi, secondo quanto stabilito dal comitato.

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Il 15 novembre 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1572 (2004), in seguito denominata «UNSCR 1572 (2004)», che vieta la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti o indiretti, alla Costa d'Avorio di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, in particolare aerei ed equipaggiamenti militari, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiale originari o non di detto territorio, nonché la fornitura di assistenza, consulenza o formazione di qualsiasi tipo pertinenti ad attività militari.

(2) Per attuare tali misure è opportuno altresì vietare il finanziamento o l'assistenza finanziaria pertinente ad attività militari.

(3) L'UNSCR 1572 (2004) impone inoltre le misure per impedire l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri di tutte le persone indicate dal comitato, istituito dal punto 14 di detta risoluzione («il comitato»), che costituiscono una minaccia per la pace e il processo di riconciliazione nazionale in Costa d'Avorio, in particolare quelle che impediscono l'attuazione degli accordi di Linas-Marcoussis e Accra III, nonché di qualunque altra persona di cui, sulla base di informazioni pertinenti, sia

(4) L'UNSCR 1572 (2004) prevede inoltre che sia imposto un congelamento di fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone indicate dal comitato o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, dalle persone indicate dal comitato che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e che nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica sia messo a disposizione o a beneficio di dette persone o entità.

(5) Il punto 19 dell'UNSCR 1572 (2004) prevede che le misure relative all'ingresso o al transito nel territorio degli Stati membri e al congelamento di fondi, attività finanziarie e risorse economiche entrino in vigore il 15 dicembre 2004 a meno che il Consiglio di sicurezza determini, anteriormente a tale data, che i firmatari degli accordi di Linas-Marcoussis e Accra III hanno attuato tutti gli impegni loro derivanti dall'accordo di Accra III e sono avviati verso la piena attuazione dell'accordo di Linas-Marcoussis.

(6) Il 22 novembre 2004 il Consiglio ha affermato che allo scopo di contribuire ulteriormente alla pace in Costa d'Avorio e di evitare la destabilizzazione della subregione, l'Unione europea continuerà a sostenere le iniziative adottate dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e dall'Unione africana (UA).

- (7) Il Consiglio ha anche ribadito l'impegno forte dell'Unione europea a sostenere con ogni mezzo appropriato l'attuazione degli accordi di Linas-Marcoussis ed Accra.
- (8) Per l'attuazione di talune misure è necessaria un'azione della Comunità,

zioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, nonché di materiale che può essere impiegato per la repressione interna, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Costa d'Avorio o destinati ad essere utilizzati in Costa d'Avorio.

### Articolo 3

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

1. L'articolo 2 non si applica:

#### Articolo 1

Ai fini della presente posizione comune, per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze e competenze di funzionamento o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza.

a) alle forniture e all'assistenza tecnica destinate unicamente a sostenere l'operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio e le forze francesi che l'appoggiano, oppure ad essere da queste utilizzate;

b) — alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'UE, dell'ONU, dell'Unione africana e dell'ECOWAS;

#### Articolo 2

1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione alla Costa d'Avorio di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché di materiale che può essere impiegato per la repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiale originari o non di detto territorio.

— al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale;

— alla fornitura di assistenza tecnica e di formazione connesse a tale materiale,

2. Sono altresì vietati:

purché siano stati autorizzati preventivamente dal comitato;

a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché di materiale che può essere impiegato per la repressione interna, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Costa d'Avorio o destinati ad essere utilizzati in Costa d'Avorio;

c) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Costa d'Avorio da personale delle Nazioni Unite, da personale dell'UE, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale;

b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovven-

d) alle vendite o alle forniture, temporaneamente trasferite o esportate in Costa d'Avorio, alle forze di uno Stato che interviene, in conformità del diritto internazionale, unicamente e direttamente per agevolare l'evacuazione dei propri cittadini e delle persone sulle quali ha responsabilità consolare in Costa d'Avorio, previa notifica al comitato;

e) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e materiale connesso e alla formazione e assistenza tecniche destinati unicamente a sostenere il processo di ristrutturazione delle forze di difesa e sicurezza ai sensi del punto 3, lettera f) dell'accordo di Linas-Marcoussis, ovvero a essere utilizzati nel corso di tale processo, previa approvazione del comitato.

#### Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio di tutte le persone indicate dal comitato che costituiscono una minaccia per la pace e il processo di riconciliazione nazionale in Costa d'Avorio, in particolare quelle che impediscono l'attuazione degli accordi di Linas-Marcoussis e Accra III, nonché di qualunque altra persona di cui, sulla base di informazioni pertinenti, sia stabilita la responsabilità per violazioni gravi dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale in Costa d'Avorio, così come di ogni altra persona che inciti pubblicamente all'odio e alla violenza e di tutti coloro che violano le misure imposte ai sensi del punto 7 dell'UNSCR 1572 (2004), secondo quanto stabilito dal comitato.

L'elenco delle persone interessate figura in allegato.

2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3. Il paragrafo 1 non si applica se il comitato stabilisce che il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti, inclusi obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisce agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Costa d'Avorio e di stabilità nella regione, fissati nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

4. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

#### Articolo 5

1. Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone indicate dal comitato o

detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, dalle persone indicate dal comitato che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

2. Nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio di tali persone o entità indicate dal comitato.

3. Sono possibili deroghe per fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo che siano:

a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo congelati;

a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo e che il comitato non abbia espresso parere negativo entro due giorni lavorativi da tale notifica;

d) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato e questi abbia dato la sua approvazione;

e) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla data dell'UNSCR 1572 e non vadano a vantaggio di una delle persone di cui al presente articolo, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato.

4. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
- b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

*Articolo 6*

Il Consiglio stabilisce l'elenco di cui all'allegato e ne attua le relative modifiche sulla scorta di quanto stabilito dal comitato.

*Articolo 7*

La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione, ad eccezione delle misure di cui agli articoli 4 e 5, che si applicano dal 15 dicembre 2004, a meno che il Consiglio decida altrimenti alla luce di quanto avrà stabilito il Consiglio di

sicurezza sul soddisfacimento delle condizioni di cui al punto 19 dell'UNSCR 1572 (2004).

*Articolo 8*

La presente azione comune si applica fino al 15 dicembre 2005. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

*Articolo 9*

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2004.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

B. R. BOT

---

ALLEGATO

**Elenco delle persone di cui all'articolo 4**

[Allegato da completare sulla scorta delle indicazioni del comitato di cui al punto 14 della risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite].

---